

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 516 di giovedì 14 marzo 2002

Il cedolino dello stipendio deve rispettare la privacy del lavoratore

Il tema e' stato affrontato dal Garante esaminando il ricorso di un dipendente pubblico.

La dicitura 'pignoramento' non deve essere utilizzata sul cedolino dello stipendio. "Deve essere sostituita da altre formule (ad es. 'altre trattenute') o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, ma non consentano a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti relativi alla sfera privata del lavoratore." Sul cedolino devono essere riportate solo le notizie indispensabili a documentare al dipendente le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute per consentire una verifica agevole dell'esatta corresponsione della retribuzione.

I principi sono stati affermati dal Garante per la protezione dei dati personali, valutando il ricorso di un dipendente pubblico che lamentava di non aver avuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati rivolta all'ente presso il quale lavora. Il ricorrente aveva chiesto di prendere visione dei documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e di cancellare dai cedolini dello stipendio la dicitura 'pignoramento', che attualmente descrive nel dettaglio due detrazioni operate sullo stipendio, riferite una ad un assegno alimentare ed un'altra ad una garanzia prestata a favore dell'ex coniuge.

Invitata dal Garante a fornire chiarimenti, l'amministrazione si era resa disponibile a far visionare al lavoratore gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo personale, ma quanto alla richiesta di cancellare la voce 'pignoramento' dal cedolino, aveva sostenuto di non poter provvedere poiché riteneva la richiesta in contrasto con il dovere di indicare con chiarezza le voci positive e negative su un cedolino.

Nel caso specifico, poi, la richiesta dell'interessato riguardava un provvedimento di carattere giudiziario che obbligava l'ente ad indicare con chiarezza la trattenuta effettuata.

Riguardo alla cancellazione della dicitura "pignoramento" il Garante e' stato di diverso parere ed ha ritenuto in parte fondata l'istanza del ricorrente.

"Il cedolino dello stipendio infatti, può essere esibito sia in circostanze nelle quali interessa appurare solo il livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario siano specificate le causali delle varie voci, per identificare la porzione di retribuzione 'disponibile' (ad es. in caso di richiesta di un finanziamento, 'cessioni del quinto' etc.).

In queste ultime ipotesi, la necessità individuare la predetta parte di retribuzione non deve rivelare delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari. Le finalità di documentazione e di trasparenza infatti, possono essere perseguite nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, attraverso l'utilizzo di diciture meno dettagliate, che rendano ugualmente comprensibile la voce, oppure attraverso dei codici identificativi."

Questi accorgimenti evitano, nel caso sia necessario esibire o produrre il cedolino, che divengano conoscibili a terzi aspetti della vita privata del lavoratore, oppure notizie eccedenti la finalità perseguita con il cedolino.

La specifica causale del pignoramento o l'indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale devono, quindi, essere omesse.

Il Garante ha disposto che l'ente modifichi la dicitura 'pignoramento' utilizzando una diversa dizione o un codice, oppure adottando un'altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.

Il caso e' stato illustrato nella newsletter settimanale del Garante per la protezione dei dati personali, consultabile sul sito dell'Autorita'.

